



Organo sussidiario dello Stato

D.L.C.P.S. 13/9/1946 n. 233 e dal D.P.R. 5/4/1950, n. 221

Istituita ai sensi delle Leggi del 4.8.65 n.1103 e 31.1.83 n.25

Decreto attuativo della legge n.3 del 2018

CdF 80030580726

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO NON ECONOMICO



ORDINE INTERPROVINCIALE

BA - TA - BT

dei

**Tecnici Sanitari di Radiologia Medica
e delle Professioni Sanitarie Tecniche,
della**

Riabilitazione e della Prevenzione

CONTRATTO DI CONSULENZA

AVVOCATO

Avv. Dott. Luigi CAFERRO

L'ETERA DI INCARICO PROFESSIONALE

L'Ordine dei Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle Professioni Sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione delle province di Bari, Taranto Barletta Andria e Trani (in forma abbreviata -TSRM PSTRP) (c.f. 80030580726) in persona del Presidente pro tempore dott. Domenico Avezzano con sede in Capurso (BA) alla via Magliano n. 62, presso Hotel 90 pec baritaranto@pec.tsrm.org (di seguito "Committente")

CONFERISCE

all'avv. Luigi Caferro, (c.f. CFRLGU66C12A662S) con studio in Bari alla via Napoli 230, iscritto all'Albo degli avvocati dell'Ordine di Bari, pec luigi.caferro@legalmail.it, (di seguito "Professionista"),

INCARICO PROFESSIONALE

ai sensi dell'art. 2222 e ss. del codice civile, alle seguenti condizioni:

la prestazione avrà per oggetto:

- la consulenza giuridica in materia civile, ed amministrativa;
- assistenza stragiudiziale nei procedimenti amministrativi e disciplinari;
- assistenza e patrocinio legale in favore dell'Ordine innanzi alle Magistrature civili, ed amministrative (sono esclusi i giudizi innanzi alle magistrature superiori);

L'incarico avrà la durata dal 02/01/2024 al 31/12/2028;

Il professionista concorda con il Committente, per le prestazioni professionali prestate, un compenso forfettario pari ad € 7.000,00 oltre iva e cpa per ogni anno di incarico;

L'Ordine, qualora voglia intraprendere una azione giudiziaria per la tutela dei propri diritti non corrisponderà al sottoscritto professionista nessuna parcella e/o compenso professionale per l'attività difensiva oltre a quanto innanzi stabilito forfettariamente, ad esclusione delle spese di giustizia, documentate che rimarranno a carico dell'Ente (contributo unificato, bolli, diritti, spese di domiciliazione, ed ogni altra spesa viva direttamente collegata alla azione giudiziaria che l'Ordine vorrà intraprendere).

Si precisa che in caso di soccombenza giudiziale delle controparti (di questo Ordine) con conseguente condanna alle spese, quest'ultime dovranno essere corrisposte direttamente al sottoscritto nei limiti di quanto statuito in sentenza a carico della controparte soccombente.

Si precisa, altresì, che in caso di attività giudiziale da svolgere fuori dal circondario del Tribunale di Bari e di Taranto dovranno essere rimborsate eventuali spese vive di trasferta debitamente documentate (vitto, alloggio, trasporto, benzina, etc).

La corresponsione del compenso sopra pattuito avverrà dietro presentazione di regolare fattura secondo

il seguente dettaglio:

- euro 2.000,00 (oltre oneri) entro il 10 marzo;
- euro 2.000,00 (oltre oneri) entro il 10 giugno;
- euro 2.000,00 (oltre oneri) entro il 10 settembre;
- euro 1.000,00 (oltre oneri) entro il 10 dicembre;

Il Professionista si impegna a:

- garantire il corretto svolgimento della prestazione oggetto dell'incarico;
- riferire periodicamente al Committente sui contenuti e sulle modalità di esecuzione della prestazione;
- partecipare ad eventuali riunioni organizzative ed operative riguardanti l'incarico;
- non divulgare le informazioni di cui entrerà in possesso durante l'espletamento dell'incarico.

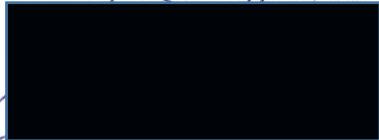
Qualunque integrazione o modifica della presente lettera di incarico dovrà essere concordata tra le Parti per iscritto.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto di incarico, le parti rinviano alla disciplina vigente in materia, nonché agli artt. 2222 e ss. del Codice Civile.

Bari li 02.01.2024

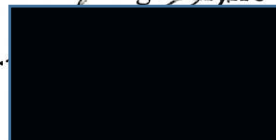
Il Presidente pro tempore

dott. Domenico Avezzano



Il Professionista

avv. Luigi Cafaro



**CONTRATTO DI SERVIZI RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI
PERSONALI (DPO)**

AI SENSI DELL'ART. 37 DEL REGOLAMENTO EUROPEO UE 2016/679

**l'Ordine dei Tecnici Sanitari di radiologia medica e delle Professioni Sanitarie
tecniche della riabilitazione e della prevenzione delle province di Bari, Taranto
Barletta Andria e Trani (in forma abbreviata -TSRM PSTRP) (c.f. 80030580726)**
in persona del Presidente pro tempore dott. Domenico Avezzano con sede in
Capurso (BA) alla via Magliano n. 62, presso Hotel 90 pec baritaranto@pec.tsrn.org
(committente)

E

**l'avv. Luigi Caferro, (c.f. CFRLGU66C12A662S) con studio in Bari alla via Napoli 230,
iscritto al consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari, pec luigi.caferro@legalmail.it**
(DPO)

PREMESSO CHE:

Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
«relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24
maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del
Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);

Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di
designare il DPO se il trattamento è svolto da un'autorità pubblica o da un organismo
pubblico; se le attività principali del titolare o del responsabile consistono in trattamenti
che richiedono il monitoraggio regolare e sistematico di interessati su larga scala;
oppure se le attività principali del titolare o del responsabile consistono nel trattamento
su larga scala di categorie particolari di dati o di dati personali relativi a condanne
penali e reati.

Le predette disposizioni prevedono che il DPO deve essere individuato «in funzione delle
qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e
delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di
cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza
specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla
protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal
responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano il presente contratto di consulenza alle
condizioni di seguito indicate:

Art. 1 Oggetto.

Il Committente conferisce incarico all'avv. Luigi Caferro - il quale accetta - di fornire la propria consulenza professionale in ordine alla attività di Data Protection Officer (DPO), come disciplinato ai sensi degli artt. 37-39 del Regolamento Europeo n 2016/679

Art. 2 Durata.

Il presente incarico di DPO ha la seguente durata: dal 02/01/2024 al 31/12/2028

Art. 3 Corrispettivo del Professionista

Il DPO, reso noto del grado di complessità dell'incarico e rappresentate tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili fino alla conclusione dell'incarico, concorda con il Committente, per le prestazioni professionali prestate, un compenso pari ad € 1.000,00 oltre iva e cpa per ogni anno di incarico.

Art. 4 Modalità di pagamento

La parte committente corrisponderà la somma di cui al precedente art. 3 a richiesta del Professionista previa presentazione della fattura.

Art. 5 Obblighi del DPO

Con l'assunzione dell'incarico il DPO si impegna a prestare la propria opera usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività esercitata, dalle leggi e dalle norme deontologiche della professione.

Il predetto, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD deve svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;

- sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

- fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;

- cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;

- fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;

Art. 6 Obblighi del Committente

Il Committente ha l'obbligo di mettere a conoscenza e far pervenire tempestivamente al DPO tutta la documentazione e le informazioni necessarie all'espletamento dell'incarico.

In particolare si impegna a:

- mettere a disposizione del RPD le seguenti risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate ;

- non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;

- garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o

Art. 7 Riservatezza

Art. 8 Foro competente e clausole finali

Art. 9 Trattamento dei dati personali

Letto, confermato e sottoscritto

[Handwritten signature]



II DPO

hcl